

STUDIO LEGALE  
AVV. SIRIO SOLIDORO  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100  
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014,  
TEU/FAX 0832345677

**ON.LE TRIBUNALE DEL LAVORO DI BRESCIA**

**Ricorso ex art. 700 cpc**

**PER: RADU Georgiana** (RDAGGN77L48Z129P) nata a Rimincu (Romania) e residente in Nave (Bs), rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata, al momento, per la presente causa presso la Cancelleria di Codesto Ill.mo Tribunale. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo fax 0832345677 – 0833273227, o pec: [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it).

**Contro**

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA/ ATP BRESCIA/ USR LOMBARDIA, con l'Avvocatura dello Stato (Distretto competente).**

**ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

Il sottoscritto procuratore precisa che ai fini dell'integrazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'immenso numero dei controinteressati e per la difficoltà a reperirli, considerato che ai sensi di legge quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami. Considerati i precedenti del TAR e Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del sunto del ricorso e dell'ordinanza nell'area telematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur pubblici proclami).

**per la disapplicazione**

**A. del Decreto Ministeriale n. 53/2012** - a firma del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, pubblicato in data 14 giugno 2012 - nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, con riferimento ai docenti abilitatisi durante gli anni scolastici

"2008/09, 2009/10 e 2010/11", ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE), non elenca anche - tra gli aventi diritto - coloro i quali, nei medesimi anni scolastici, hanno conseguito l'omologo titolo di abilitazione all'insegnamento presso i Paesi comunitari (**doc.1**).

**B.** di ogni altro provvedimento consequenziale e-o connesso, tra cui, il recente decreto di aggiornamento triennale delle Graduatorie (DM n. 235 del 09 aprile 2014, **doc. 2**), quale atto consequenziale dell'impugnato DM n. 53 del 2012.

**C.** Nonché, delle graduatorie (**doc.3**)- pubblicate in data 20.08.2014 - dall'A.T.P. di Brescia nella parte in cui non è previsto l'inserimento dell'istante per la classi di concorso in cui essa docente risulta abilitata ossia A047, A048, A049 A059 e del mancato accoglimento della domanda pro forma inviata dalla docente (**doc. 3 bis**), essendo impedito alla ricorrente, di inoltrare relativa istanza online, proprio perché non inserita nelle GAE e, dunque, sprovvista delle credenziali di accesso.

#### ***Nonché ordinare***

- l'inserimento della ricorrente, per le classi di concorso in cui risulta abilitata, nella IV^ fascia aggiuntiva provinciale delle GAE dell'Ambito Territoriale di Brescia così da poter rivalutare la propria posizione all'interno della stessa, anche in occasione del recente aggiornamento triennale delle predette graduatorie.

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa ricorre dinanzi a Codesto ill.mo Giudice del Lavoro per le seguenti ragioni di fatto e di diritto (*fumus boni juris*).

#### **IN LIMINE**

Prima di ogni successiva illustrazione in punto di fatto e in punto di diritto, appare necessario evidenziare a Codesto Ill.mo Giudice, come la stessa ed identica questione sia stata già risolta positivamente da altri Giudici del Lavoro, da ultimo - proprio a seguito di ricorso patrocinato dallo scrivente, ex art. 700 cpc - dal Tribunale del Lavoro di Roma in data 09/02/2015 (successivo doc.9), nonché, prima ancora, dal Tribunale del Lavoro di

Pordenone (successivo doc.9 bis) e, tra gli altri, pure dal Tribunale del Lavoro di Latina (successivo doc. 10).

I giudici cautelari hanno infatti ritenuto la sussistenza dei requisiti del *fumus e del periculum in mora* ed hanno già **DISAPPLICATO** i **Decreti Ministeriali fatti oggetto della presente impugnazione.**

Tale ultimo aspetto non risulta di poco conto, soprattutto in considerazione del fatto che un tempo, prima cioè dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.11/2011, le vertenze simili a quella in esame, che attengono dunque, come meglio vedremo *in avanti*, al diritto del lavoro scolastico, erano completamente devolute al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e, quindi, era garantito che le stesse decisioni giudiziarie attorno ai decreti ministeriali, valessero per tutti i ricorrenti a prescindere della loro appartenenza territoriale.

In un contesto di normalità - vista la disapplicazione del Decreto, già avutasi in precedenti simili occasioni- il MIUR avrebbe dovuto procedere in autotutela (*erga omnes*), proprio al fine di evitare che una parte del corpo docente abilitato all'estero, continuasse a vantare il reclamando bene della vita, mentre, un'altra parte del corpo docente, continuasse a rimanerne privato.

E' evidente che tale condotta contrasta con il perseguimento dell'interesse pubblico, secondo il canone del buon andamento ex art. 97 Cost.

Purtroppo, quanto sopra non è accaduto. Per di più, con la predetta Adunanza del Consiglio di Stato, la giurisdizione è stata declinata ai Giudici del Lavoro, con il rischio che si creino diverse applicazioni/interpretazione della stessa norma di fonte secondaria.

Tuttavia, trattandosi di decreti ministeriali – e non di contratti tra privati – ancora si spera che tra i vari Giudici del Lavoro ci sia una soglia di adeguamento al precedente in materia, onde evitare che si crei – a danno del lavoratore istante, e, quindi, in contrasto con il

principio del *favor* – una giustizia “regionale”, che verrebbe ovviamente percepita come un’ingiustizia sostanziale da parte di chi ricorre.

**Se, infatti, lo stesso bene della vita, dinanzi ad una stessa norma (DM 53/2012), stante il mancato intervento del MIUR, è raggiungibile in alcuni territori, ma non in altri, è chiaro che viene meno ogni forma di effettività della tutela.**

Ancora in via preliminare.

Seppure già nota la vicenda relativa al riparto di giurisdizione, solo per completezza, appare opportuno evidenziare, in breve, come tanto il Tar del Lazio, Sez. III bis (di recente n. 8498/2013), quanto il CdS (sullo stesso D.M. n. 53/2012, v. Adunanza Plenaria n. 11/2011; come pure Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 6212; inoltre, di recente, su Ricorso al Pres. della Repubblica, CdS numero affare 00029/2013) hanno devoluto la giurisdizione – per il giudizio di legittimità sui decreti di inserimento in GAE – al Giudice del Lavoro. Le motivazioni sono chiare: la richiesta di inserimento in GAE non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale, per la quale, invece, sarebbe competente il giudice amministrativo.

In particolare, il CdS ha ritenuto che: *“il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell’8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi”.*

A ben vedere, infine, la mancata spendibilità del titolo professionale, solo perché conseguito nei Paesi comunitari, verte sui **diritto soggettivo** del docente, nello specifico sulla sua **libertà di stabilimento** nei Paesi dell’Unione europea.

\*\*\*

**FATTO E DIRITTO**

**FUMUS BONI JURIS: VIOLAZIONE COMBINATO DISPOSTO ART. 14, COMMA 2 TER, DLGS N. 14 DEL 2012 E ART. 3, COMMA 1, DLGS N. 206 DEL 2007 – VIOLAZIONE DIRETTIVA 2006/35 CE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST – ECCESSO DI POTERE NELLE FORME DELL'ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO" EX L. N. 241 /1990.**

1. La dott.ssa RANDU ambisce a sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR, presso l'Ambito Territoriale Provinciale di Brescia ove attualmente presta servizio in ragione di una supplenza breve con scadenza già fissata per il 30.06/2015.

2. L'istante, invero, da vari anni, insegna matematica e fisica in quanto docente abilitata nelle classi di concorso A047, 48, 49, 59; la ricorrente, però, è soltanto iscritta nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, non anche in quelle ad esaurimento che, invece, hanno come scopo l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente.

3. L'istante, subito dopo l'ingresso del suo Paese d'origine, la Romania, nell'Unione Europea, ha avviato la pratica di omologazione del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito nel suo Stato.

4. Nel 2012 ottenne l'omologazione da parte del MIUR per le classi A047,48,49 e, nel 2013, anche per la classe A059 (**Doc.4**).

5. Nello stesso anno il MIUR ha emanato il **decreto ministeriale 26 giugno 2012 n. 53** (doc. n. 1), il quale, all'art. 1, ha previsto la costituzione di una **fascia aggiuntiva alla terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento**, fascia aggiuntiva nella quale si prevedeva l'inserimento, su domanda, dei docenti che " *hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso*

**31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso**

**77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.**

6. La ricorrente non ha potuto presentare la domanda di inserimento in graduatoria prevista dal citato provvedimento, in quanto il medesimo non contempla l'inserimento di coloro che, nei medesimi anni accademici previsti dal citato art. 1, già avessero conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento in uno Stato membro dell'Unione Europea: tale omissione, dunque, appare radicalmente illegittima.
7. La ricorrente, infatti, già nel 2011 (**doc. 4 bis**), aveva avviato la procedura di omologazione del titolo per le classi di concorso A047, 49, 50; ciononostante non le è stata riconosciuta la possibilità di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento, proprio perché abilitata all'estero, con evidente violazione dei pilastri del diritto comunitario.
8. Come stabilito dal Tribunale del Lavoro di Pordenone, la tempistica necessaria per ottenere il decreto di omologazione, non può ricadere sul docente che ambisce ad essere inserito nelle graduatorie e che aveva avviato il farraginoso procedimento di omologazione già prima che fossero aggiornate le graduatorie: "del resto non v'è nulla chi non vede come sarebbe discriminatorio e del tutto penalizzante porre completamente a carico dell'aspirante all'inclusione in graduatoria il rischio che il procedimento amministrativo per il riconoscimento del titolo assuma una durata eccessivamente lunga al punto da rendere impossibile detta inclusione" (v. giurisprudenza allegata Trib. Lav Pord 24.12.2013).
9. **L'art. 3, comma 1, D.Lgs. 206/2007** stabilisce infatti che "*il riconoscimento delle qualifiche professionali operate ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificatamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano*".

10. D'altro canto, l'art. 14, comma 2 - ter, D.L. n. 216/2011, convertito nella legge 14/2012, aveva previsto, appunto, l'istituzione di una fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento per i docenti che "*negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011*", avessero conseguito *l'abilitazione all'insegnamento attraverso la frequenza dei corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), oppure i corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale o di strumento musicale*".

11. **Orbene, il coordinato disposto tra l'art. 3, comma 1, D.Lgs. 206/2007 e l'art. 14, comma 2 - ter D.L. 216/2011, implicava che il decreto ministeriale previsto dallo stesso art. 14, comma 2-ter, per l'attuazione della fascia aggiuntiva, avrebbe dovuto contemplare l'inserimento in graduatoria, riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 206/2007.**

12. Appare opportuno ricordare, a questo riguardo, che, quando era ancora ammesso, in via generale, l'inserimento di nuovi aspiranti in graduatoria provinciale, il decreto ministeriale che disciplinava appunto l'integrazione delle graduatorie prevedeva esplicitamente l'inclusione anche dei docenti in possesso di abilitazione conseguita in uno Stato membro dell'U.E. e riconosciuta in Italia: vedasi a questo riguardo l'art. 4, comma 1 lett.c), del D.M. 42/2009 (**doc. 5**).

13. E' vero che i corsi abilitanti, cui fa riferimento il D.M. 53/2012, riguardano classi di concorso diverse da quella in cui risulta abilitata la ricorrente, **ma, il punto dolente della questione, è proprio questo**. Tali corsi abilitanti, negli anni accademici considerati dal D.M. n. 53. erano infatti gli unici operanti, a seguito della interruzione dell'attività delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) e in attesa della riforma dei percorsi di formazione e abilitazione, operata poi con il D.M. 249 settembre 2010: la ratio delle disposizioni del citato D.M. 53/2012 è appunto quella di consentire ai nuovi abilitati negli unici corsi ancora esistenti in Italia, negli

anni accademici considerati, di entrare nelle graduatorie provinciali, dalle quali si attinge per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato.

14. Ora, atteso che negli stessi anni accademici considerati dal D.M. 53/2012 (2008/2009;

2009/10; 2010/11) erano state omologate le abilitazione conseguite in altri Stati membri dell'U.E., alla luce del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost, si deve ritenere illegittimo il D.M. 53/2012 nella parte in cui non prevede la possibilità di inclusione nella fascia aggiuntiva anche dei docenti che abbiano conseguito in uno Stato membro dell'U.E., negli stessi anni accademici cui il D.M. si riferisce, un titolo di abilitazione all'insegnamento riconosciuto in Italia ai sensi del D.Lgs. 206/2007.

15. Si deve evidenziare, a questo riguardo, che, in procedimenti simili ex art. 700 c.p.c. aventi un oggetto del tutto analogo a quello del presente ricorso, sono intervenute varie pronunce, tra cui, in data 09.02.2015, anche quella del Tribunale del Lavoro di

Roma (v.**doc. 6**).

16. Si annovera pure il provvedimento emesso dal Trib. Lav. Pordenone che, con Ordinanza del 24/12/2013, depositata in Cancelleria il 27/12/2013, ha rilevato, "l'illegittimità dell'omissione del Decreto Ministeriale n. 53/2012 nella parte in cui non contemplava l'inserimento nella fascia aggiuntiva alla terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento dei docenti che, negli anni accademici considerati (2008/2009 - 2009/2010 -2010/2011), abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento in un Stato membro dell'Unione Europea, riconosciuto in Italia ai sensi del D.Lgs. 206/2007". (**doc.7**).

17. Conseguentemente, il predetto Tribunale ha disposto che il M.I.U.R., previa parziale disapplicazione, del D.M. 14/06/2012- n. 53, provvedesse all'inserimento del ricorrente nella graduatoria provinciale ad esaurimento, previa domanda del ricorrente, riconoscendo il punteggio conseguente ai titoli nella medesima indicati ai sensi del D.M. n. 53/2012.



18. Allo stesso modo si è pure espresso il Tribunale del lavoro di Latina, con Ordinanza n.

1138/2014 (doc. 8): "Negli stessi periodi presi in esame (2008/2009; 2009/2010;

2010/2011), erano però attive in altri Stati membri dell'UE. procedure abilitanti all'insegnamento in altre discipline, idonee a conferire un titolo suscettibile di riconoscimento

in Italia, una lettura costituzionalmente orientata della alla luce dei principi di eguaglianza, porta a concludere per la fondatezza del motivo di doglianza adottato dal ricorrente".

19. Va infine evidenziato come il mancato inserimento dell'istante in occasione dell'aggiornamento avutosi con il DM n. 53 del 2012, quale atto presupposto, ha impedito allo stesso istante di poter aggiornare la sua posizione in graduatoria, in occasione del recente aggiornamento triennale avutosi con il DM n. 235 del 2014, quale atto consequenziale.

\*\*\*

(segue) **VIOLAZIONE DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELLA BUONA FEDE E CORRETTEZZA .**

20. Infine, va segnalata una questione squisitamente tecnica. Invero, il DM n. 53 del 2012, in quanto Decreto Ministeriale, rappresenta una norma di fonte secondaria, atta a disciplinare, in tutto il nostro Paese, la condizione degli abilitati all'estero estromessi dalle GAE.

21. Ora, è evidente che se tale norma risulta già **DISAPPLICATA** da diversi organi giudiziari, vuol dire che, in alcune zone del territorio italiano, essa non produrrà più alcun effetto a carico di determinati soggetti, nello specifico di coloro che hanno proposto ricorso cautelare presso i fori di Roma, Latina, Pordenone, etc.

22. Una sana gestione della "*res pubblica*", avrebbe voluto che il MIUR, al fronte delle tante soccombenze, fosse già intervenuto in autotutela.

23. Ed infatti, sa da un lato, trattandosi di materia di pubblico impiego, l'annullamento o la disapplicazione di una norma di fonte secondaria esplica efficacia soltanto *inter partes* e non anche *erga omnes*, d'altro lato non può trascurarsi come la situazione venutasi a creare nel caso di specie vede: una parte del corpo docente, abilitatosi all'estero, inserito nelle GAE, un'altra parte dello stesso corpo docente, rimasto escluso.

24. Da qui, l'auspicio che anche Codesto Ill.mo Giudice, tenuto conto delle note difficoltà lavorative dei docenti italiani nell'attuale momento storico, *Voglia disapplicare la* norma secondaria divenuta oggetto di impugnazione.

#### **Periculum in mora**

In relazione al **periculum in mora**, bisogna considerare quanto segue.

**Il danno è imminente:** A breve, a partire da Giugno, come ogni anno, ci saranno le immissioni in ruolo utili per il prossimo anno scolastico; tale operazione dovrà concludersi entro e non oltre il 30 agosto 2015.

Come ogni anno, tutti i docenti italiani iscritti nelle GAE, verranno dunque chiamati dagli Uffici scolastici convenuti per essere assunti a tempo indeterminato. Da tali graduatorie l'istante è oggi estromesso e, dunque, non potrà beneficiare di questa opportunità lavorativa.

Viceversa, se l'istante fosse iscritta nelle GAE di Brescia, ella sarebbe destinataria di assunzione in vista del nuovo anno scolastico.

Le suddette considerazioni meritano pregio, se si tiene conto di quale siano le **REALI** tempistiche processuali per la definizione del giudizio di merito. La sentenza, infatti, arriverebbe quando l'assegnazione delle cattedre (operazione da concludersi ex lege entro il 30.08.2015) già sarà stata effettuata con ingiusta esclusione del ricorrente.

L'attesa del giudizio di merito determinerà per il ricorrente la contestuale perdita dell'opportunità lavorativa in commento; tutto ciò mentre altri suoi colleghi saranno stati

inseriti nelle graduatorie ad esaurimento grazie al contenzioso, e vedranno dunque riconoscersi il diritto di essere assunti a tempo indeterminato.

Va pure detto che la parte resistente sta facendo di tutto per eliminare le graduatorie ad esaurimento.

Si veda c. 10 art 8 del Disegno di Legge di riforma della scuola, attualmente al vaglio del Parlamento italiano Atto Camera n. 2994 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento "perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata"*.

Il danno è anche grave ed irreparabile: il periculum è stato già riconosciuto in vertenze simili (v. allegata giurisprudenza) E' evidente, infatti, che la presente vertenza non attiene ai tradizionali profili retributivi, reintegrativi. Una volta assegnate le cattedre a tempo indeterminato, con esclusione del docente istante, sarà impossibile risarcire (anche in forma specifica) la persona del lavoratore del danno subito.

E' chiara dunque l'irreparabilità del danno che verrebbe a consumarsi, non potendo neppure pensarsi ad un risarcimento per equivalente, che mai potrà compensare la perdita dell'opportunità di essere assunti a tempo indeterminato.

Nelle more del giudizio di merito, la ricorrente continuerà a rimanere iscritta soltanto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, con conseguente impossibilità di essere assunta a tempo indeterminato e con derivante cronicizzazione del suo status di precario, in violazione perciò della direttiva 70/99 CE.

A conforto delle predette tesi, si rinvia alla già citata recentissima giurisprudenza cautelare intervenuta per la risoluzione di problematiche attinenti al mancato inserimento in GAE.

Così ha rilevato il Tribunale di Pordenone (Trib. Lav. Pordenone Ord. n. 627 del 2013):

1) quest'ultimo (il docente), si trova iscritto nella terza fascia delle graduatorie di istituto mentre, se incluso nella graduatoria ad esaurimento, avrebbe diritto ad essere inserito nella prima fascia delle suddette graduatorie a mente dell'art. 5 co 4 del Dm n. 131/07.

**Ed ancora** (Trib. Lav. Latina Ordinanza n.1138/2014, 17 giugno):

*"Con riguardo a **periculum in mora**, qualora la ricorrente promuovesse una causa ordinaria per la tutela di propri diritti, non riuscirebbe, ovviamente, ad ottenere una tutela tempestiva con la conseguenza di essere ancora certamente esclusa da quelle operazioni. Atteso che, nella situazione presente, la ricorrente è vittima di una lesione attuale del diritto al lavoro, inteso quale libertà di accesso al lavoro. Attesa la sussistenza del diritto a non subire irragionevoli o ingiustificata limitazioni all'ingresso in determinati ambiti lavorativi. Considerato che la Corte Costituzionale "riconosce al cittadino un diritto alla scelta dell'attività lavorativa e del modo di esercitarla, come mezzo fondamentale di attuazione dell'interesse allo sviluppo della sua personalità: un diritto presidiato dal divieto di creare e di lasciare sussistere nell'ordinamento norme che pongano o consentito di porre limiti a tale libertà o che tale libertà direttamente o indirettamente rinneghino (Cort. Cost. sent. 61/1965).*

**Ed ancora:** "sotto il profilo del periculum in mora ritiene il giudicante che i tempi del giudizio ordinario potrebbero pregiudicare in modo irreparabile situazioni soggettive non suscettibili di ristoro di termini strettamente patrimoniali, quali la possibilità del ricorrenti di ampliare la sua esperienza professionale e arricchire la sua personalità mediante nuovi incarichi di supplenza o di assunzione in ruolo" (così: Trib. Lecce rg. n. 4543/2014, Ordinanza n. 39465 del 17 giugno 2014).

Tanto premesso in fatto e in diritto, l'istante, come sopra rappresentata, difesa, ed elettivamente domiciliata, ricorre dinanzi a Codesto Giudice del Lavoro, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

In via cautelare: **DISAPPLICARE** l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ed **ORDINARE** l'inserimento dell'istante a pieno titolo, per le classi di concorso in relazione alle quali, come da atti e documenti allegati, è stata conseguita l'abilitazione nella IV<sup>a</sup> fascia provinciale delle Graduatorie ad esaurimento per la provincia di Brescia, e, per lo effetto, riconoscere il punteggio dei titoli.

Nel merito: **DISAPPLICARE** gli impugnati provvedimenti ed **ACCERTARE** il diritto dell'istante ad essere inserita nelle predette Graduatorie ad esaurimento per le predette classi di concorso.

**CONDANNARE** le parti resistenti, in solido tra loro, all'inserimento della dott.sa RANDU nelle predette fasce delle GAE.

**CONDANNARE:** le parti resistenti al pagamento delle spese di lite e processuali, da distrarre a favore dello scrivente procuratore.

**ALL.1** Decreto Ministeriale n. 53/2012 a firma del MIUR pubblicato in data 14 giugno 2012.

**ALL.2** DM n. 235 del 2014 recante aggiornamento triennale GAE.

**ALL.3** Graduatorie ad esaurimento

**ALL.3 bis** Invio domanda pro forma.

**ALL.4** Certificato di OMOLOGAZIONE

**ALL.4 bis** Procedimento amministrativo già avviato nel 2011.

**ALL.5** Estratto del D.M. n. 42/2009 nella parte in cui prevedeva l'inserimento in GAE degli abilitati all'estero.

**ALL.6** Ordinanza ex art. 700 cpc Tribunale del Lavoro di Roma

**ALL.7** Ordinanza ex art. 700 cpc Tribunale del Lavoro di Pordenone.

**ALL.8** Ordinanza ex art. 700 cpc Tribunale del Lavoro di Roma

*Si dichiara che il valore della presente lite è indeterminato a cui corrisponde il C.U. di 259.00# Salvezze illimitate.*

*Pordenone, data 20/05/2015*

*[Firma]*

## MANDATO

Io sottoscritta Sig.ra RADU GEORGIANA (c.f. RDAGGN77L48Z129P) nata a RIMNICU-SARAT ROMANIA il 08/07/1977 e residente in NAVE PROVINCIA DI BRESCIA ala Via CAMPANILE NUMERO 4 INTERNO 2

delego a rappresentarmi e ad assistermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, anche per motivi aggiunti, di esecuzione ed ottemperanza, anche stragiudiziale, e cautelare, l'Avv. Sirio Solidoro, con attribuzione allo stesso di ogni più ampia facoltà di Legge, ivi compresa quella di conciliare e di transigere, di spiegare domanda riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di procedere esecutivamente, di rinunciare agli atti e di accettare le rinunce, di proporre opposizioni ed impugnazioni e di resistere ad esse in ogni stato e grado, di nominare altri domiciliatari, e sostituti processuali, cui sono concesse fin d'ora le medesime facoltà.

Dichiaro di eleggere per il momento domicilio presso la cancelleria di Codesto Ill.mo Tribunale.

Ai sensi della L. 196/03 s.i.m., dichiaro altresì di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali, al fine dello svolgimento dell'attività professionale espletata nel mio interesse.

Roma,

FIRMA

Sig. Radu Georgiana

Vera la firma

Avv. Sirio Solidoro

